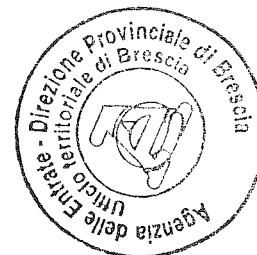


STATUTO MUSEKE E.T.S.
ALLEGATO A) VERBALE ASSEMBLEA DEL 29 MAGGIO 2026



Articolo 1

Costituzione e sede

È costituita un'associazione avente le caratteristiche di Ente del Terzo settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. denominata "Museke – Ente del Terzo Settore", di seguito semplicemente "associazione".

L'associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. L'associazione ha l'obbligo di fare uso della indicazione Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione fissa la propria sede in Castenedolo (BS), Via Brescia n.10. L'associazione potrà istituire sedi secondarie la cui organizzazione e il cui funzionamento potranno essere disciplinati da apposito Regolamento.

L'associazione ha durata illimitata ed è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3

Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Articolo 4

Oggetto

L'Associazione, che ispira il suo agire nella carità cristiana con un atteggiamento di ascolto e attenzione ai valori culturali e spirituali dell'altro, non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi e con particolare preferenza nei paesi in via di sviluppo, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni attraverso l'aiuto e la promozione umana delle persone più deboli e indigenti, nel pieno rispetto delle loro identità culturali e religiose, per favorire e incentivare lo spirito di iniziativa personale e di autoresponsabilità;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la realizzazione di attività sociali, culturali ed economiche quali centri di formazione scolastica e professionale, borse di studio, strutture per l'ospitalità e l'assistenza a favore delle persone più deboli e bisognose, privilegiando progetti che prevedano la partecipazione, sia nella fase preparatoria che in quella attuativa, delle persone cui gli stessi sono destinati.
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

Handwritten signature and initials.

attività di interesse generale di cui al presente articolo attraverso attività di formazione e promozione umana di volontari disponibili a condividere esperienze e progetti con le persone più bisognose e ad approfondire il confronto fra realtà quotidiane e condizioni di vita nei paesi a sviluppo avanzato e in quelli a basse risorse.

- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, ritenuti utili o necessari all'attuazione od al miglioramento dei propri scopi istituzionali; a titolo esemplificativo potrà cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e partecipare alla gestione delle conseguenti attività.

L'associazione potrà altresì svolgere raccolte di fondi da destinare all'esercizio delle attività di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività da considerarsi secondarie e strumentali ad esse:

- organizzazione e gestione di eventi a scopo ricreativo, culturale, artistico e sportivo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- acquisto e cessione di beni di consumo, purché di modico valore.

Articolo 5 Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che, condividendo le finalità della stessa e impegnandosi per realizzarle, vedono accolta la propria richiesta di adesione da parte del Consiglio Direttivo e che sono in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro centoventi giorni dal loro ricevimento; in assenza di una richiesta di ulteriori informazioni all'interessato o di un provvedimento di rigetto della domanda entro tale termine, la domanda di ammissione si intende accolta.

Articolo 6 Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto in assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci, anche minori di età, godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Per gli associati minorenni il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

I soci non possono stipulare con l'Associazione alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'Associazione può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta al consiglio direttivo. La richiesta deve essere motivata e notificata mediante atto scritto presso la segreteria dell'associazione o a mezzo lettera raccomandata A/R inviata presso la sede o a mezzo PEC. Entro i successivi trenta giorni dalla notifica il Consiglio Direttivo convoca il socio per l'esame dei documenti richiesti, il quale deve avvenire alla presenza di un Consigliere o di un delegato.

Articolo 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8

Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale associativa, se prevista.

Articolo 9

Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 15 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo.

Articolo 11

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno entro il 15 novembre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché all'Organo di Controllo, qualora presente, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 25 D. Lgs 117/17 e succ mm. e ii.:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo, e quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) ratifica le decisioni assunte con efficacia immediata dal consiglio direttivo in ordine all'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Articolo 15

Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa se prevista.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

E' ammesso il voto per delega. A tal fine ogni associato non potrà rappresentare più di 3 associati nella stessa riunione.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, l'assemblea dei soci dovrà nominare un sostituto alla prima riunione utile.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare al Presidente o ad altro suo componente i poteri relativi allo svolgimento di tutte le attività necessarie, senza eccezione alcuna, per gestire i rapporti con istituti di credito e società di gestione del risparmio allo scopo di assicurare una oculata gestione delle risorse.

Articolo 17

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18

L'organo di controllo

In caso di superamento dei limiti dimensionali di cui al comma 2 dell'articolo 30 D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii. l'assemblea nomina l'organo di controllo. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Nel secondo caso è costituito da tre membri effettivi e da un membro supplente. Il numero dei componenti dell'organo di controllo è stabilito di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina.

Ove nominato, l'Organo di Controllo dura in carica 5 (cinque) anni, fino all'approvazione del Bilancio del quinto esercizio di durata della carica, ed è rieleggibile. I suoi componenti devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'Organo di Controllo può spettare un'indennità di funzione nella misura prevista dall'Albo di appartenenza del professionista nominato. In mancanza potrà essere fissata un'indennità all'atto della nomina e della conseguente accettazione dell'incarico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività o su determinati progetti.

Articolo 18-bis

Revisione Legale dei Conti

Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/17 s.m.i., o al verificarsi della condizione di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'associazione deve nominare, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina avviene con delibera dell'assemblea che approva il bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui si accerta il superamento dei limiti di Legge.

Articolo 19

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali rendite e entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative se deliberate;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - contributi e donazioni di privati;
 - contributi di enti pubblici e di enti privati;

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa.

Articolo 20

Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Erogazioni, donazioni e lasciti

I lasciti testamentari, le eredità ed i legati, sono accettati con beneficio d'inventario dall'Assemblea che approva le proposte del Consiglio Direttivo sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono approvate con delibera assembleare che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 22

Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 30 giugno di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

All'interno del Bilancio, il Consiglio Direttivo deve fornire apposito rendiconto delle entrate e delle uscite delle attività diverse di cui all'articolo 4 ultimo comma e documentarne il carattere secondario e strumentale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse secondo quanto previsto dall'articolo 19 c. 1 del presente Statuto.

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre, entro lo stesso termine previsto per il bilancio consuntivo, il Bilancio Sociale ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs 117/2017.

Articolo 23

Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 24

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi associativi, sia in prima sia in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25

Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 26

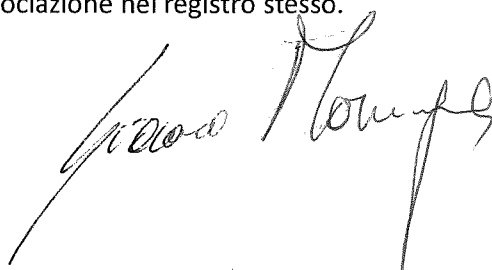
Legge applicabile

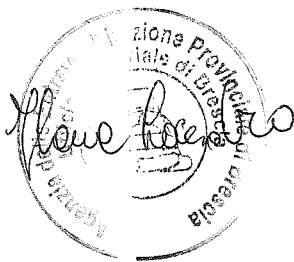
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel D. Lgs 117/2017 e s.m.i.

Articolo 27

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente Statuto entreranno in vigore a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e, comunque, a partire dal periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nel registro stesso.





AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 11/06/2026

al N. 1167 serie 3

versati € 200,00

Per delega del Direttore Provinciale